



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero delle  
Infrastrutture e dei  
Trasporti



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ DI VERCELLI  
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO,  
VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E OPERE PUBBLICHE

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3  
“PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ  
DELL'ABITARE (PINQUA)”**

Procedura aperta per L’AFFIDAMENTO DI

**SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI  
DIREZIONE LAVORI E C.S.E.**

ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo il criterio dell’offerta economicamente più van-  
taggiosa da determinarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

**PNRR – M5C2 - INVESTIMENTO 2.3 “PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER  
LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA)- PROPOSTA ORDINARIA ID 153 - INTERVEN-  
TO ID 2037 “ISOLA VERDE LE CASE DI VIA CENA, VIA EGITTO E PIAZZA IRI-  
GOYEN” - VERCELLI**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**(CUP I61B21000290002 – CIG B7009BDCF3)**

**Il presente Disciplinare di Gara e i relativi allegati costituiscono  
LEX SPECIALIS DI GARA**

## 1. PREMESSA

L'intervento oggetto di affidamento è finanziato con un investimento gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzato all'inclusione e coesione, con l'obiettivo di costruire nuovi alloggi pubblici, riducendo le difficoltà abitative, riqualificando le aree degradate e puntando alla sostenibilità e all'innovazione verde.

L'intervento è stato infatti proposto e finanziato sui fondi ex articolo 1, co. 437- 443, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 e successivi Decreto ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021, ed approvato con la Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021 [**M5C2I2.3**]

- **Missione 5:** Inclusione e coesione
- **Componente 2:** Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
- Ambito di Intervento/Misura 2: Rigenerazione urbana e housing sociale
- **Investimento 2.3:** Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA),

Il PNRR è un programma performance based, non di spesa, e pertanto è condizionato al rispetto delle milestone e al conseguimento dei target entro le scadenze temporali previste, pena la perdita del finanziamento assegnato.

**Alla data del 31 marzo 2026, pertanto, tutti gli interventi dovranno essere conclusi e il target dovrà essere stato conseguito, per evitare di perdere tutto il finanziamento assegnato ed in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.**

La presente procedura di Gara è stata indetta giusta Determinazione del Direttore del Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere pubbliche **n. 1959 del 26.05.2025**.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la procedura di gara è gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, “**Piattaforma Telematica**”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_comunevercelli](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli) >> “Elenco Bandi e avvisi in corso” (di seguito, “**Portale**”).

I documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del Codice, sono accessibili all’indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_comunevercelli](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli) >> “Elenco Bandi e avvisi in corso”, come indicato nel prosieguo del presente documento e nell’Allegato A al presente Disciplinare di Gara.

\*\*\*

Il presente Disciplinare di Gara e i relativi allegati costituiscono la legge di gara.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di Gara, nello schema di Contratto relativo alla prestazione oggetto di gara, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare di Gara, ii) schema di Contratto. In ogni caso, sarà considerata l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d’appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito, “**Codice**”), l'affidamento avverrà mediante procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il suddetto appalto sarà altresì conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio



del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In particolare, trovano applicazione i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del DL 77/2021;

Si precisa che al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH sarà necessario, tra le altre cose, ottenere una certificazione dell'edificio oggetto di Intervento di rigenerazione urbana, che attesti la classificazione di edificio ad energia quasi zero (NZEB, *nearly zero-energy building*). Il Soggetto Attuatore acquisirà tale certificazione mediante Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciato da un soggetto abilitato che potrà essere individuato direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo o dal collaudatore, nell'ambito dell'eventuale servizio affidato.

In accordo con quanto previsto dall'articolo 43 del Codice, le prestazioni professionali dovranno essere condotte utilizzando la tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.) in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra indicato, l'appalto, che sarà aggiudicato all'esito della presente procedura, sarà finanziato o cofinanziato con le risorse previste dal PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; pertanto il presente Disciplinare di Gara è conforme alle specifiche disposizioni normative per l'affidamento dei contratti pubblici finanziati con le predette risorse.

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito, “**RUP**”) è individuato nella persona dell’Arch. Liliana Patriarca, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 537 del 12 dicembre 2024.

Tutti i riferimenti telefonici, mail e PEC relativi al RUP sono indicati nella lettera d’invito.

Il gestore dell’ambiente di condivisione dei dati è: ----- (soggetto da designare)

Il gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi è:----- (soggetto da designare)

## 2. PUBBLICITÀ

I risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo di committenza: - [www.comune.vercelli.it](http://www.comune.vercelli.it), sulla piattaforma telematica - [<>  
“Elenco Bandi e avvisi in corso”](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli), nonché pubblicati, gestiti e aggiornati nel rispetto delle altre modalità previste dal Codice.

## 3. PRINCIPI GENERALI

Con riferimento alla presente procedura di gara, la Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in caso di un’unica offerta valida.

## 4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 4.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;

Allegato A – Modalità presentazione Offerta in Piattaforma Telematica - Timing Gara

Allegato B – DGUE;

Allegato C – Dichiarazione integrativa;



Allegato D – Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori posto a base di gara (comprendente il capitolo informativo) e Verbale di Validazione (link per il download);

Allegato E – Schema di calcolo della parcella professionale;

Allegato F – Schema di contratto;

Allegato G – Determinazione a Contrarre;

#### **4.2. Chiarimenti**

Per le richieste di chiarimenti l'operatore economico deve utilizzare la Piattaforma Telematica accedendo all'apposita area, con le modalità ivi indicate e seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato A.

La richiesta di chiarimenti deve essere inoltrata entro il termine del **3 giugno 2025 – h. 09.00**.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

#### **4.3. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato A.

### **5. OGGETTO - IMPORTO**

L'Amministrazione Comunale di Vercelli intende affidare i Servizi di architettura ed ingegneria, inerenti la DIREZIONE DEI LAVORI (D.L.) e il COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI (C.S.E.), nell'ambito dell'intervento di:

**PNRR – M5C2I2.3 – PINQUA - PROPOSTA ORDINARIA ID 153 - INTERVENTO ID 2037  
“ISOLA VERDE LE CASE DI VIA CENA, VIA EGITTO E PIAZZA IRIGOYEN” –  
VERCELLI - LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE DI N. 4 NUOVI EDIFICI (N. 80 NUOVI ALLOGGI) A DESTINAZIONE RESIDENZIALE - CUP I61B21000290002 - CIG B7009BDCF3.**

La prestazione riguarda la Direzione Lavori, Contabilità dei Lavori, Assistenza al Collaudo e C.S.E.

Le prestazioni per la Direzione Lavori, Contabilità dei Lavori, Assistenza al Collaudo e C.S.E. dovranno essere condotte utilizzando il sistema “Building Information Modeling” (di seguito, “BIM”), ai sensi dell'articolo 43, del Codice.

La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dagli altri documenti del PFTE approvato con D.G.C. 225/2025 e dal successivo progetto esecutivo da redigersi a cura dell'operatore economico aggiudicatario dei lavori in appalto integrato.

Il professionista (capogruppo in caso di R.T.I), deputato all'espletamento delle prestazioni professionali, potrà avvalersi di collaboratori e coadiutori nell'espletamento dell'incarico, senza che ciò possa dare luogo a maggiori compensi.

Il professionista dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; egli resterà esterno ed indipendente dagli uffici ed agli organi dell'Amministrazione e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.



L'ufficio di Direzione Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovranno garantire la presenza giornaliera in cantiere di almeno una unità professionale per ciascuna delle attività tecniche in corso di esecuzione (n. 1 per Direzione Lavori e n. 1 per C.S.E.). Dovrà inoltre essere garantita n. 1 riunione di coordinamento settimanale alla presenza del gruppo di lavoro nella sua interezza.

Il valore dell'appalto, composto come da bozza di parcella allegata, è di **€. 504.405,46**, oltre Inarcassa ed IVA di legge.

Per la determinazione del corrispettivo professionale posto a base d'appalto, si è provveduto così come meglio specificato nel preventivo parcellare di ogni singola categoria in allegato, in accordo con l'allegato I.13 del Codice e con il DM 17 giugno 2016.

**Le prestazioni afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016.**

Ai sensi dell'art. 8 del D.M., gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

**Qualificazione dei lavori oggetto delle prestazioni:**

- Per «**ID Opere**» si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016;
- Per «**Grado di complessità**» si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa tavola in corrispondenza del relativo «ID Opere»;
- la qualificazione dei lavori ai fini delle prestazioni tecniche da svolgere è così individuata:

Categoria Destinazione funzionale Identificazione opere	ID Opere (ex DM Giustizia 17.06.2016)	Grado di complessità	Importo dei lavori (euro)
<i><b>EDILIZIA – Edilia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.</b></i>	E.06	<b>0,95</b>	5.352.425,21
<i><b>STRUTTURE – Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni</b></i>	S.03	<b>0,95</b>	2.119.497,62
<i><b>IMPIANTI – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi – Impianti e reti antincendio</b></i>	IA.01	<b>0,75</b>	1.041.363,01
<i><b>IMPIANTI – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni -</b></i>	IA.02	<b>0,85</b>	1.144.399,81



<i>Impianti di riscaldamento – Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico</i>			
<b>IMPIANTI – Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</b>	<b>IA.03</b>	<b>1,15</b>	<b>1.104.384,56</b>

Con riferimento agli ID Opere relativi alle categorie Edilizia e Strutture, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività, svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Con riferimento agli ID Opere relativi alla categoria Impianti, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa destinazione funzionale, le attività, svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Il codice CPV per la prestazione principale come sopra individuata è: **71251000-2**.

## 6. DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

I termini di esecuzione delle prestazioni di Direzione Lavori, Contabilità dei Lavori, Assistenza al Collaudo e C.S.E., decorrono dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e dovranno essere espletate secondo le tempistiche previste per l'esecuzione dell'intervento che prevede una **conclusione dei lavori entro il 25 marzo 2026** e comunque con il completamento e il collaudo delle opere.

## 7. MODALITA' DI FINANZIAMENTO, PAGAMENTI E PENALI

1. L'appalto relativo alla realizzazione dell'opera e dei relativi servizi tecnici di cui al presente disciplinare è finanziato in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, destinate per il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3, con un'attuazione prevista entro il 31.03.2026.

L'Amministrazione comunale resta sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di pagamenti per cause ad essa non imputabili e non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo all'appaltatore oltre quello dovuto per i lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati.

**Il concorrente non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.**

Per quanto attiene i pagamenti, trova applicazione l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. La liquidazione dei compensi sarà effettuata mediante atto amministrativo, secondo le modalità indicate nella previsione parcellare esposta in sede preventiva, in base al seguente schema:
  - a. acconti degli onorari dovuti per Direzione Lavori e C.S.E., emessi contestualmente ed in



- proporzione alla quota di lavori contabilizzati, secondo gli statuti di avanzamento sottoscritti dal D.L. (S.A.L.);
- b. saldo degli onorari dovuti per Direzione Lavori e C.S.E. ad avvenuta emissione del Certificato di Collaudo provvisorio.

3. I pagamenti avverranno ai sensi dello schema di Contratto allegato.

**4. Eventuali ritardi di accredito non potranno essere addebitati a questa Amministrazione Comunale con richieste di risarcimento danni per mancato pagamento.**

5. Stante il grave danno all'interesse pubblico determinato dalla possibile perdita dei finanziamenti a valere sul PNRR, qualora non vengano rispettati i termini inderogabili previsti per l'espletamento del servizio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Ai sensi della normativa vigente in materia, ogni inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore determinerà l'applicazione di una penale nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo accumulato con riferimento alle scadenze intermedie offerte in sede di gara. In ogni caso, le penali non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare un importo superiore a detta percentuale il contratto di incarico si avrà per risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ferma rimanendo la facoltà per la Stazione Appaltante di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni subiti.

**8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata, gli operatori economici indicati all'art. 66 del Codice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

\*\*\*

**Nell'offerta devono essere specificate le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**

I consorzi di cui all'articolo 66 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso, e conseguentemente sono ritenute non ammissibili tutte le offerte coinvolte, nel caso in cui la contemporanea presentazione delle offerte nelle modalità che seguono sia avvenuta in assenza di misure tali da assicurare in concreto la totale e assoluta indipendenza e non conoscibilità reciproca delle varie offerte:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertata la presentazione di più offerte da parte dello stesso operatore in una o più delle modalità che precedono, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare le misure assunte per assicurare la totale indipendenza e non conoscibilità reciproca delle offerte, nonché che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.



Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare, già in sede di partecipazione alla presente procedura di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento, nonché di specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascun associato.**

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti agli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

## **9. REQUISITI**

L'operatore economico, pena l'esclusione dalla procedura, dovrà essere in possesso dei Requisiti di ordine generale, di Idoneità Professionale, di Capacità Economica Finanziaria e Tecnica e Professionale, e dei Requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità.

In sede di gara, l'operatore economico deve attestare il possesso dei citati requisiti, mediante autocertificazione, utilizzando lo specifico modello di Documento di gara unico europeo (di seguito, “**DGUE**”, Allegato B).

**Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione - in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, ovvero di mancata comprova degli stessi - è anch'esso motivo di esclusione dalla procedura di gara in corso.**



## **9.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e dei requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'Allegato II.12, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

**[In caso di protocollo di legalità/patto di integrità]** La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.



## **REQUISITI SPECIALI**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il FVOE.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

## **9.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

**A pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In particolare:

b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle prestazioni afferenti la presente procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il Professionista dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.

Più specificamente, il Professionista dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

- della progettazione delle opere edili-architettoniche, strutturali ed impiantistiche (in modalità BIM);
- della redazione della diagnosi energetica post intervento e della redazione della certificazione APE post intervento;



Nell'ambito del gruppo di lavoro (di seguito, “**Gruppo di Lavoro**”), le figure richieste per lo svolgimento delle attività di Direzione Lavori e C.S.E. di cui alla presente procedura, sono riportate nella Tabella che segue, con riferimento alle seguenti prestazioni.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE		
ID	N.	FIGURA RICHIESTA
A	1	<b>Professionalista con funzioni di direttore dei lavori e coordinatore dell'ufficio di direzione lavori</b> rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez. “A”
B	1	<b>Professionalista con funzioni di direttore operativo delle strutture</b> rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez. “A”
C	1	<b>Professionalista con funzioni di direttore operativo degli impianti meccanici</b> rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez. “A”
D	1	<b>Professionalista con funzioni di direttore operativo degli impianti elettrici,</b> rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”
E	1	<b>Professionalista con funzioni di direttore operativo degli impianti idraulici,</b> rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”
F	1	<b>Professionalista iscritto all'albo, con funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,</b> rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”, avente i requisiti di coordinatore in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
G	1	<b>Responsabile del processo BIM</b> in possesso di diploma o laurea (triennale, quinquennale o specialistica) ad indirizzo tecnico.
H	1	<b>Giovane professionalista (per soggetti partecipanti in R.T.),</b> rappresentato da una figura professionale laureata abilitata da meno di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritta all'albo professionale

La funzione di direttore operativo di cui alle lettere b), c) e d) potrà essere ricoperta da uno o più soggetti, purché in possesso delle necessarie professionalità.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

È possibile indicare uno stesso soggetto, se dotato dei requisiti richiesti, quale responsabile di più prestazioni specialistiche.

Non sarà consentito sostituire i soggetti nominativamente indicati in sede di gara, a pena di revoca dell'aggiudicazione o di nullità del contratto, fatte salve cause di inoperabilità soggettiva opportunamente documentate. Qualsiasi variazione del Gruppo di Lavoro, intervenuta prima dell'avvio delle prestazioni o durante l'esecuzione delle stesse, dovrà comunque essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione, unitamente alla



documentazione che attesti che i professionisti subentranti abbiano i medesimi requisiti di quelli uscenti.

**I componenti del Gruppo di Lavoro dovranno essere nominativamente indicati dall'operatore economico nel DGUE.**

Si specifica che il presente Disciplinare individua solo qualitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per lo svolgimento delle prestazioni richieste.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.

I professionisti facenti parte del Gruppo di Lavoro, personalmente responsabili, devono essere indicati dall'operatore economico all'interno dell'Allegato B, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e la forma di partecipazione all'interno del raggruppamento.

### **9.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE**

A pena di esclusione il concorrente dovrà dimostrare l'avvenuto svolgimento, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 2 servizi analoghi (c.d. di punta), relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori, per un importo totale, per ogni classe e categoria, nella misura indicata nella tabella sottostante, pari o superiore ad almeno 0,80 volte dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e, precisamente:

ID Opere	Grado di Complessità	Importo dei lavori (euro)	Coeff.	Importo complessivo per i servizi di punta (euro)
E.06	0,95	5.352.425,21	0,80	4.281.940,17
S.03	0,95	2.119.497,62	0,80	1.695.598,10
IA.01	0,75	1.041.363,01	0,80	833.090,40
IA.02	0,85	1.144.399,81	0,80	915.519,85
IA.03	1,15	1.104.384,56	0,80	883.507,65

Con riferimento agli ID Opere relativi alle categorie Edilizia e Strutture, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività, svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Con riferimento agli ID Opere relativi alla categoria Impianti, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa destinazione funzionale, le attività, svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.



Si precisa che:

- in luogo dei due Servizi di Punta, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico Servizio di Punta purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID;
- verranno presi in considerazione i Servizi di Punta ultimati nel decennio antecedente la data di invio della lettera d'invito ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

**N.B. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è dichiarato dall'operatore economico mediante la compilazione dell'Allegato B, nella sezione "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 9.3 DEL DISCIPLINARE".**

La comprova del requisito relativo ai Servizi di Punta dovrà avvenire come segue:

a) **nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico**, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati dai quali si deduca la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.I.

In alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:

- i. la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di D.L. e C.S.E., nei quali sia indicata la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
- ii. la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
- iii. l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

b) **nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato**, l'operatore economico dovrà presentare:

- i. copia del Certificato di Regolare Esecuzione del servizio; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deduca la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;
- ii. copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale sia indicata, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
- iii. la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso, in base all'articolo 9 della deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);
- iv. l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

**L'operatore economico dovrà caricare tale documentazione nel proprio Fascicolo virtuale.**

#### **9.4. REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITÀ**

L'operatore dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

- ***[Eventuale se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50]*** A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "Codice delle Pari Opportunità"), devono produrre al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate al successivo punto I) dell'articolo 15.1, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle



rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

**In alternativa** a quanto appena sopra prescritto, si precisa che,

- i. in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), oppure
- ii. in caso di non dovuta applicazione, fino al 2 dicembre 2021, del predetto obbligo di redazione e trasmissione del citato rapporto (si rammenta come, difatti, con decorrenza dal 3 dicembre 2021, l'articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162 abbia ridotto da cento (100) a cinquanta (50) dipendenti la soglia dimensionale delle imprese tenute all'osservanza del predetto obbligo di redazione e trasmissione previsto dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità),

**a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, e che si trovano in una delle condizioni descritte ai punti i) e ii) che immediatamente precedono, devono produrre al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate al successivo punto I) dell'articolo 15.1, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

## **9.5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA**

### **9.5.1. Requisiti di ordine generale, requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità**

**A pena di esclusione**, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 9.1, quelli di idoneità professionale di cui all'articolo 9.2 e, sussistendone i presupposti, quelli di cui all'articolo 9.4, dovranno essere posseduti

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

Si precisa che tutti i soggetti indicati o associati per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 9.1, e, sussistendone i presupposti, i requisiti di cui all'articolo 9.4.

### **9.5.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale**

Nel caso in cui vengano indicati più soggetti per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento il requisito dei due Servizi di Punta di cui all'articolo 9.3 può essere posseduto da due diversi soggetti.

Rimane fermo che il requisito dei due Servizi di Punta non è frazionabile e che l'importo indicato, è da intendersi complessivamente e non riferito ad ogni Servizio di Punta.

Il requisito dei due Servizi di Punta relativo alla singola categoria e ID deve essere posseduto dal Gruppo di Lavoro nel suo complesso.

Nei casi in cui i concorrenti siano consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria i requisiti di cui all'articolo 9.3, relativo ai Servizi di Punta, devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio indicato, ovvero dalle consorziate designate quali esecutrici.

I consorzi stabili documentano il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare per l'affidamento del servizio, con riferimento all'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.



## **10. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente allega nella busta amministrativa i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria e il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Ciascun operatore ausiliario dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **11. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice, pari al **2% (due per cento)** del valore complessivo posto a base della procedura di gara (al netto dell'IVA) e costituita secondo le modalità indicate all'art. 106 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario n. 52666620 avente codice IBAN: IT82A0608510316000052666620 intestato al Comune di Vercelli con specifica indicazione nella causale del versamento: "garanzia provvisoria nella gara CIG B7009BDCF3".

In tal caso, il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesta l'avvenuto versamento con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese banche o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;



- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall'emittente.

La fideiussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Comune di Vercelli);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 1 lett. a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 200 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
  - c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente dovrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o, in alternativa, di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia è ridotto nei casi previsti dall'art. 106, comma 8 del Codice.

In particolare, è ridotto del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:

NORMA	OGGETTO	ULTIMA VERSIONE
SA 8000	Certificazione social accountability 8000	2014
UNI CEI EN ISO 50001	Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso	2018
ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017	Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione	2022



ISO/IEC 27001:2022		
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità	2015
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022
Ecolabel	Marchio di qualità ecologica dell'UE regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009	2009
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009
UNI CEI 11352	Requisiti per Società che forniscono servizi energetici (ESCo)	2014
UNI EN ISO 14064-1	Gas a effetto serra	2019
UNI EN ISO/TS 14067	Gas a effetto serra – Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint)	2018
UNI ISO 37001	Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione 2016	2016

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 66 comma 1 lettera g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella Domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti.

Una copia delle certificazioni dovrà, altresì, essere prodotta a Sistema nella busta amministrativa.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 12. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. È comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

## 13. CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE



Entro il termine di ricezione delle offerte i concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro 77,00 (settantasette/00)**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'operatore economico è tenuto ad allegare la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo nella busta amministrativa.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

#### **14. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA**

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica MEPA, che consentirà all'operatore economico di predisporre ed inviare:

- a) la documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 15.1;
- b) la documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 15.2;
- c) l'offerta economica, di cui al successivo paragrafo 15.3.

L'operatore economico si avvarrà del DGUE (Allegato B al presente Disciplinare) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

**Salvo diversa indicazione**, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevorrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, co. 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di



gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

I casi e le modalità in cui è ammesso il soccorso istruttorio sono regolati dall'art. 101 del Codice.

## 15.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare:

### A. DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, il DGUE come di seguito meglio specificato:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;
- iii. **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico**;
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 68 co 6, del Codice, dovrà essere presentato il DGUE del Mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna Mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68 co 2 del Codice, le categorie possedute e spese che potranno essere eseguite nell'ambito dei singoli Contratti Specifici da ciascun operatore economico, che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 68 co 6 del Codice, nel quale siano specificate le categorie che saranno eseguite dai singoli componenti;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi e G.E.I.E., qualora il mandato **non** sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 68 co 1 del Codice, dovrà essere presentato il DGUE del Mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna Mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68 co 2 del Codice, **le categorie possedute e spese** che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- ii. indicare l'impresa Mandataria, sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 9.6.2.;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come Mandataria, la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e delle Mandanti;
- v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

**All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare, oltre che le seguenti ulteriori dichiarazioni, ovvero:**



1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera d'invito, nel presente Disciplinare e nei suoi allegati;
2. di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del trattamento e resa disponibile nel sito internet della Stazione Appaltante;
3. di impegnarsi alla presentazione per la stipula del Contratto d'appalto delle polizze assicurative previste nel presente Disciplinare;
4. di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto, al rispetto di obblighi derivanti da eventuali Protocolli di Legalità sottoscritti dalla Stazione Appaltante o per essa comunque vincolanti;
5. di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
6. di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
7. di accettare, ai sensi dell'articolo 100, co. 2, del Codice dei Contratti, i requisiti particolari richiesti dalla Stazione Appaltante nel caso in cui questi risulterà Aggiudicatario;
8. di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR;
9. di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
10. di obbligarsi, in particolare, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
11. in caso di aggiudicazione dell'appalto, se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;
12. in caso di aggiudicazione dell'appalto, se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021;
13. ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata legge 68/1999;
14. di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 53, co. 5, del Codice;



15. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., all'indirizzo di posta ordinaria indicato nel DGUE;
16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);

***Inoltre, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:***

17. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
18. di impegnarsi a fornire alla Stazione Appaltante i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dei Contratti;
19. di essere consapevole che qualora gli elaborati tecnici fossero sottoscritti analogicamente (in assenza nel Paese di origine dell'operatore dell'obbligo del possesso di firma digitale), l'offerta sarà considerata, stante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all'operatore economico come individuato nella busta amministrativa.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt.94 e 95 del Codice potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della documentazione amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 94 co 3 e 4, del Codice, ossia:

- i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
  - a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali);
  - b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
  - c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
  - d. direttore tecnico;
  - e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dal Codice, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente l'invio della lettera d'invito e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).



Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 94 e 95 , del Codice, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 e 4, del Codice.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 94 , co. 3, del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 94 , co. 3,, del Codice, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 94 co 3,4 e 5 , del Codice, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all'interno della documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

#### **B. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE**

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa la prova dell'avvenuto **pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00)**, relativa al DGUE.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “*Disciplina sull'imposta di bollo*”, anche mediante il pagamento tramite il modello “F23” dell'Agenzia delle Entrate (**codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice ufficio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della procedura a cui intende partecipare con l'indicazione del riferimento al DGUE**), nonché tramite modello F24.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-versare-f23>.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto d.P.R. n. 642/1972.

#### **In caso di R.T.I., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.**

**L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.**

#### **C. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I. costituiti, consorzi o G.E.I.E.**

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- i. in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo,



corredato da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

**D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 65 co. 2, lett. b) e d , del Codice e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese.**

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.

**E. Procure**

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

**F. Contributo all'ANAC**

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa la ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale. La predetta dimostrazione è richiesta per la partecipazione alla procedura.

**G. /Eventuale se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50/ Rapporto sulla situazione del personale (cd. obbligo sulle pari opportunità previsto dal PNRR)**

L'operatore economico che **occupa oltre cinquanta (50) dipendenti, a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'**ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

**In alternativa** alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che:

- i. in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), oppure
- ii. in caso di non dovuta applicazione, fino al 2 dicembre 2021, del predetto obbligo di redazione e trasmissione del citato rapporto (si rammenta come, difatti, con decorrenza dal 3 dicembre 2021, l'articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162 abbia ridotto da cento (100) a cinquanta (50) dipendenti la soglia dimensionale delle imprese tenute all'osservanza del predetto obbligo di redazione e trasmissione previsto dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità), l'operatore economico che **occupa oltre cinquanta (50) dipendenti** e che si trova in una delle condizioni descritte ai punti i) e ii) che immediatamente precedono, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata



del **rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

## H. Dichiarazione integrativa

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa apposita dichiarazione, redatta attraverso la compilazione dell'Allegato C – Dichiarazione integrativa, come di seguito meglio specificato:

- i. compilata in lingua italiana;
- ii. resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;
- iii. **sottoscritta digitalmente**;
- iv. accompagnata da una copia valida di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

Dichiарando:

- i. di aver accuratamente e compiutamente esaminato lo Studio di Fattibilità, la lettera d'invito ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi contenute;
- ii. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- iii che l'offerta economica sarà vincolante per il soggetto candidato per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara;

e impegnandosi irrevocabilmente:

- iv. in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, al soggetto individuato quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (da compilarsi per le associazioni temporanee non ancora costituite);
- v. in caso di aggiudicazione, a garantire la presenza giornaliera in cantiere di almeno una unità professionale per ciascuna delle attività tecniche in corso di esecuzione (n. 1 per Direzione Lavori e n. 1 per C.S.E.), garantendo inoltre lo svolgimento di n. 1 riunione di coordinamento settimanale alla presenza del gruppo di lavoro nella sua interezza.

## I. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per la dichiarazione afferente l'offerta economica

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa la prova dell'avvenuto **pagamento dell'imposta di bollo, pari ad €. 16,00 (sedici/00)**, relativa all'offerta economica.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del DPR. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", anche mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: "***RP***"; codice ufficio di cui al punto 6 del modello "F23": codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della procedura a cui intende partecipare con l'indicazione del riferimento all'offerta economica), nonché tramite modello F24.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-versare-f23>.



La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto d.P.R. n. 642/1972.

**In caso di R.T.I., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.**

**L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.**

***J. [Eventuale se l'operatore economico intende utilizzare l'istituto dell'avvalimento]***  
***Documentazione in caso di avvalimento***

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, in caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento la seguente documentazione, debitamente compilata:

- a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.;
- b) la Dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con cui quest'ultima:
  - i. attesta il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei Contratti;
  - ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - iii. si obbliga verso l'operatore economico e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
  - iv. si obbliga verso l'operatore economico e verso la Stazione appaltante ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro e concorrendo con l'Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 14 del presente Sub-Disciplinare;
- c) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento);

come di seguito meglio specificato:

- i. compilata in lingua italiana;
- ii. resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;
- iii. **sottoscritta digitalmente**;
- iv. accompagnata da una copia valida di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

**K. Cauzione Provvisoria**

Il concorrente deve allegare:

- a) copia della quietanza di pagamento ovvero la garanzia provvisoria firmata digitalmente dal soggetto garante;
- b) in caso di riduzione dell'importo della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice, copia delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti per fruire delle riduzioni.



I contenuti della documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

	DOCUMENTO/ DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE (allegato B)	<p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO:  <b>DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</b></p> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE:  <b>DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</b></p> <p>R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO:  <b>DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</b></p>	ALLEGARE
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE		ALLEGARE
C	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETT. B) E C) DELL'ARTICOLO 45, CO. 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
E	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
F	CONTRIBUTO ANAC		ALLEGARE



		<b>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: RAPPORTO E RELAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	
G	[solo per operatori che occupano oltre 50 dipendenti]  RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ  OPPURE  RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVA ATTESTAZIONE DI TRASMISSIONE	<b>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: RAPPORTO E RELAZIONE DEL CONSORZIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, UN RAPPORTO E RELAZIONE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATI DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</b>  R.T.I., G.E.I.E. SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: <b>RAPPORTO E RELAZIONE DEL MANDATARIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, UN RAPPORTO E RELAZIONE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATI DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	ALLEGARE
H	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (allegato C)	<b>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DICHIARAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO</b>  CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: <b>DICHIARAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO, E FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE</b>  R.T.I., G.E.I.E. SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: <b>DICHIARAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL MANDATARIO, E FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUN MANDANTE</b>	ALLEGARE
I	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE AFFERENTE L'OFFERTA ECONOMICA		ALLEGARE



J	[eventuale] AVVALIMENTO		ALLEGARE SE DEL CASO
K	GARANZIA PROVVISORIA		ALLEGARE

**A PENA DI ESCLUSIONE, NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA O ALL'OFFERTA ECONOMICA.**

## 15.2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

A pena di esclusione la documentazione tecnica dovrà contenere l'offerta tecnica, ossia i documenti indicati nella successiva Tabella.

RELAZIONE OFFERTA TECNICA				
ELAB.	NUMERO MASSIMO DI PAGINE DELL'INTERA RELAZIONE	PARAGRAFI E SUB-PARAGRAFI	NUMERO MASSIMO DI PAGINE PER CIASCUN CRITERIO	LIMITI EDITORIALI PER CIASCUN CRITERIO
RELAZIONE UNICA	5 escluse copertina ed indice, tavole, immagini, figure o disegni.	<b>A</b> - soluzioni tecnologiche e costruttive con carattere anche innovativo, adattabili – esperienza; <b>B</b> - Certificazioni BIM; <b>C</b> – Certificazioni LEED, BREEAM, Green Globes, ITACA o analoghe;	<b>4 per A</b> <b>1 per B e C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• formato: A4</li> <li>• font: times new roman;</li> <li>• font size: 11;</li> <li>• interlinea: 1,5.</li> </ul>
	tavole, immagini, figure o disegni.	Le copie delle certificazioni richieste, non saranno considerate nel numero max di pagine		<ul style="list-style-type: none"> <li>• formato: A3</li> </ul>

La relazione e la documentazione di cui alla precedente Tabella:

- dovrà essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di esse il numero della pagina ed il numero totale di pagine (es. 1 di 5);
- recare in ciascuna pagina il CIG afferente alla presente procedura e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmata digitalmente:
  - i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
  - ii. in caso di R.T. costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
  - iii. in caso di R.T. costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
  - iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.



Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo, con riferimento a ciascun paragrafo, indicato nella Tabella precedente e per l'intera Relazione (max 5 pagine) non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

**(eventuale) Dichiarazione di riservatezza e relazione oscurata**

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

A tal fine, il concorrente allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà dell'Ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensione inferiore a 100 MB (Megabyte).

\*\*\*

**A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.**

I contenuti della documentazione tecnica sono quindi riepilogati come segue:

DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
RELAZIONE UNICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
COPIA CERTIFICAZIONI	FIRMATE DIGITALMENTE	ALLEGARE
DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA E RELAZIONE OSCURATA	FIRMATE DIGITALMENTE	EVENTUALE

### 15.3. OFFERTA ECONOMICA

Ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis del Codice, il 65% del corrispettivo posto a base di gara, indicato all'art. 5 del Disciplinare, costituisce un prezzo fisso ex art. 108, comma 5 del Codice.

Il restante 35%, pari ad **euro 176.541,91**, è assoggettato a ribasso.

A pena di esclusione la documentazione economica dovrà contenere esclusivamente l'Offerta Economica, redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sul tale importo.

Il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
- in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione economica, stante anche l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta



tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura..

#### **15.4. TRASMISSIONE OFFERTA E CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA**

L'operatore economico dovrà depositare la propria offerta economica telematica, secondo le modalità previste nell'allegato A “*Modalità di presentazione dell'offerta in piattaforma telematica - Timing di gara*” presente Disciplinare di Gara.

#### **15.5. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA**

La procedura di gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
1	<b>OFFERTA TECNICA</b>	70
2	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	30
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

**L'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri indicati nella seguente Tabella.**

ID	CRITERI/SUB-CRITERI	Punti max	Punti max per criterio	Punti max sub criterio
A-C	<b>PER L'OFFERTA TECNICA</b>	70		
A	Esperienza maturata su interventi di edilizia residenziale realizzati o in corso di attuazione che abbiano utilizzato soluzioni tecnologiche e costruttive analoghe a carattere anche innovativo, che possa essere rappresentata, attraverso una sintetica relazione (max. 4 cartelle), elaborati grafici, immagini fotografiche, trasferibile per: 1. garantire l'efficienza e la realizzabilità del processo produttivo di costruzione; 2. ottimizzare le procedure di controllo e incrementare i livelli di sicurezza nel cantiere 3. analizzare le criticità e i rischi per garantire il rispetto dei costi e dei tempi di realizzazione.	60	Max. 60 1. = 20 2. = 20 3. = 20	
B	<b>Professionisti BIM ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018 per l'industria delle costruzioni - è attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che possegga</b> Certificazione dei Professionisti BIM ai sensi della Norma UNI 11337-	5	max. 5	



	<p>7:2018 per l'industria delle costruzioni, tra quelli di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager);</li> <li>b) Gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager);</li> <li>c) Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator);</li> <li>d) Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM Specialist).</li> </ul> <p>Il punteggio relativo al presente criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in <b>corso di validità</b>, ne dia dimostrazione <u>producendone copia</u>.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RT.</p> <p>In caso di consorzio stabile il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.</p> <p>Si specifica che ai fini dell'attribuzione del punteggio, il possesso di più Certificazioni in capo al medesimo concorrente avrà peso uguale ad una singola Certificazione.</p>			<p>a = 2 b = 1,5 c = 1 d = 0,5</p>
C	<p>E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico <u>che possegga la certificazione LEED, BREEAM, Green Globes, ITACA o analoga</u>.</p> <p>Il punteggio relativo al presente criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in <b>corso di validità</b>, ne dia dimostrazione <u>producendone copia</u>.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RT.</p> <p>In caso di consorzio stabile il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.</p> <p><u>Si specifica che ai fini dell'attribuzione del punteggio, il possesso di più Certificazioni in capo al medesimo concorrente avrà peso uguale ad una singola Certificazione.</u></p>	5	si = 5  no = 0	

OFFERTA ECONOMICA		Punteggio max
D	<b>Ribasso percentuale unico</b> sull'importo posto a base d'asta	<b>30/100</b>

\*\*\*

## MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il metodo aggregativo-compensatore, che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots + C_{ni} * P_n$$

dove:

**P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente i;

**C<sub>ai</sub>** = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i

**C<sub>bi</sub>** = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i



**C<sub>ni</sub>** = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i

**P<sub>a</sub>** = peso criterio di valutazione a

**P<sub>b</sub>** = peso criterio di valutazione b

.....

**P<sub>n</sub>** = peso criterio di valutazione n.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base dell'Offerta Tecnica contenuta nella busta "Documentazione Tecnica", in una o più sedute riservate, previa redazione di quadri sinottici dei contenuti delle offerte, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella riportata al precedente punto 15.5 del presente disciplinare.

### Valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta Tecnica è effettuata dalla Commissione di aggiudicazione di cui all'articolo 93 del Codice.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti totali attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione ai criteri di valutazione di natura qualitativa e quantitativa della tabella innanzi citata, non siano pari o superiori alla soglia del 60% (soglia di sbarramento) dei punteggi massimi attribuibili, ovvero 42 punti.

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale da parte dei componenti della commissione giudicatrice, di cui all'allegato G al Regolamento, sulla base dei criteri motivazionali previsti all'articolo 15.5 del presente Disciplinare di gara.

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della **offerta economicamente più vantaggiosa** per gli elementi di valutazione, criteri aventi natura qualitativa (offerte tecniche elementi di valutazione A-B-C) sono determinati:

1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente Disciplinare, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno come di seguito indicato:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0,1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0,2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0,3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0,4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0,5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0,6



BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0,7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0,8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0,9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;

Fatta eccezione per gli elementi di valutazione, criteri aventi natura qualitativa (offerte tecniche elementi di valutazione B - C) per i quali verrà attribuito o non attribuito il punteggio sulla base di certificazione / impegno, per tutti gli altri criteri si procederà come segue:

- i punteggi attribuiti in base ai parametri sopra indicati **vengono arrotondati a due cifre dopo la virgola**, per difetto qualora l'ultimo numero fosse inferiore a 5, e per eccesso qualora lo stesso fosse uguale o superiore a 5;

I coefficienti così determinati verranno quindi riparametrati in ragione del punteggio massimo assegnabile a ciascun criterio.

I punteggi relativi ai **criteri di valutazione dell'offerta Tecnica** saranno comunicati dalla **commissione giudicatrice**, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata, con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara.

### Valutazione della «Offerta Economica»

#### Elemento Prezzo:

L'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni.

Al fine dell'assegnazione del punteggio relativo verrà utilizzato il seguente metodo:

#### calcolo del coefficiente:

$$C_i = \frac{144,272521}{1 + e^{0,814806 - 0,205R_i}} - 44,272521$$

dove:

**R<sub>i</sub>** = riduzione percentuale del prezzo, espressa in valore assoluto, formulata dal concorrente i-esimo;

**C<sub>i</sub>** = coefficiente, variabile tra 0 e 100, conseguito dal concorrente i-esimo in relazione all'elemento prezzo;

**e** = valore costante (numero di Eulero).

#### calcolo del punteggio:

Il punteggio relativo all'elemento prezzo è attribuito con la seguente formula:



$$H_i = \frac{C_i P}{C_{max}}$$

dove:

**H<sub>i</sub>** = punteggio relativo all'elemento prezzo conseguito dal concorrente i-esimo;

**P** = valore ponderale attribuito all'elemento prezzo;

**C<sub>max</sub>** = coefficiente (C<sub>i</sub>) massimo attribuito.;

## 16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## 17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal sistema in modo segreto, riservato e sicuro.

L'apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute telematiche.

### 17.1. Verifica documentazione amministrativa

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### 17.2. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Si procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procederà inoltre all'individuazione degli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, comunicandoli al RUP per le comunicazioni previste dal Codice.



La commissione giudicatrice procede poi all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Infine, la commissione formula la graduatoria finale secondo il punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti ed individua le eventuali offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 del Codice.

Nel caso in cui risultassero prime in graduatoria le offerte di due o più concorrenti, avendo ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Delle operazioni suddette la commissione giudicatrice redigerà appositi Verbali.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70 del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **17.3. Verifica di anomalia delle offerte**

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **18. AGGIUDICAZIONE**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica dei possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura di gara in via d'urgenza.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **19. CLAUSOLA OCCUPAZIONALE PREVISTA DAL PNRR**

Ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, l'Aggiudicatario, come meglio dettagliato nello Schema di Contratto, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione sia giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021, come meglio dettagliato nello Schema di Contratto, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore delle "Costruzioni di Edifici" (i.e. settore economico – codice Ateco 2 cifre: 41), in cui si colloca l'intervento oggetto della presente procedura, si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico. Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile.

Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore delle "Costruzioni di Edifici" si attesta a circa il 10% (dieci percento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione.

Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77 del 2021 determinerebbe un onere troppo gravoso per gli operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo



come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 10%).

Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 10% (dieci per cento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".

Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato.

## **20. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

## **21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.

## **22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è l'Arch. Liliana Patriarca nella persona del Responsabile del Procedimento (RUP);
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;



- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

### **23. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

**La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nel bando di gara.**

**Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito**  
[https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_comunevercelli](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli)

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to (\*) Arch. Liliana Patriarca

(\*) *Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;*

